



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Regione Veneto

e, p.c.

Ai Dirigenti Uffici I, II e III
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali

Oggetto: Sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 in tema di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002 – **Parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di procedere alla valutazione dei predetti docenti ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova.**

Con nota n. 2446 del 10 luglio 2018 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ha trasmesso alla scrivente Direzione generale il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere alle attività di valutazione, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito in epoca precedente all'anno scolastico 2001/2002.

Nella nota sopra citata si legge che l'Avvocatura ha ritenuto che "si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l'avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente. In tal caso, rimangono salvi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., "tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell'incarico, non è comprimibile il potere dell'Amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo" (Cass. Sez. Lav. 30/9/2013 n. 22320)".

In precedenza, a seguito della nota MIUR 16543 del 21 giugno 2016, erano state fornite indicazioni alle SS.LL. di acquisire il parere obbligatorio del Comitato di valutazione nel fascicolo personale del docente, diplomato magistrale assunto con clausola risolutiva espressa, ma di NON PROCEDERE ALL'ATTO FORMALE DI CONFERMA IN RUOLO, il quale verrà adottato solo successivamente ad eventuale pronunciamento giurisdizionale favorevole al ricorrente.

Pertanto, le SS.LL., nei casi di cui trattasi, **si limiteranno ad adottare un atto, a propria firma, dichiarativo del superamento del periodo di prova, con espressa riserva di caducazione degli effetti del medesimo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente.**

Resta fermo, invece, che per l'adozione del provvedimento di conferma in ruolo, così come della definizione della ricostruzione di carriera e sua validazione al SIDI, codeste Istituzioni scolastiche dovranno attendere l'esito del giudizio e, pertanto, **nessun provvedimento dovrà essere adottato a tali fini.**

Quanto sopra al fine di assicurare l'uniformità nei comportamenti delle Istituzioni Scolastiche.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame